

N. [REDACTED] R.G. Vol. Giur.



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

nelle persone dei magistrati:

- | | |
|------------------|-----------------------|
| - Giuseppe Ondei | Presidente |
| - Anna Ferrari | Consigliere rel. est. |
| - Elisa Fazzini | Consigliere |

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 gennaio 2025, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento promosso da:

la SOCIETA' (C.F. e P.I. [REDACTED]) rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [REDACTED] e dal Prof. Avv. [REDACTED] con domicilio eletto agli indirizzi digitali PEC [REDACTED] [REDACTED]

nei confronti di:

Associazione CODICI – CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO (c.f. [REDACTED]) rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] Corrado Mattarelli, avv. [REDACTED] [REDACTED] con domicilio eletto agli indirizzi digitali [REDACTED] [REDACTED]

RECLAMATA

in contraddittorio con la

Procura Generale di Milano, litisconsorte necessario

avente ad

Oggetto: reclamo avverso il decreto n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, reso in data 19 settembre 2024 e pubblicato in data 10 ottobre 2024

CONCLUSIONI

Per la reclamante

In via pregiudiziale di rito,

- sospendere l'esecutorietà del titolo impugnato, se ritenuto *inaudita altera parte*;

nel merito, previa rimessione alla Corte di Giustizia UE del seguente quesito interpretativo ai sensi dell'art. 267 TFUE: «*dica la Corte di Giustizia se gli articoli 43 CE e 49 CE (oggi 56 TFUE), anche alla luce dei parametri conati dalla giurisprudenza di C. Giust. 24 gennaio 2013, cause C-186/11 e C-209/11, Stanleybet International Ltd., ostino ad una normativa nazionale, quale quella prevista dall'art. 9, D.L. 87/2018, che vieta ogni forma di pubblicità dei giochi d'azzardo, in contrasto con la Raccomandazione della Commissione europea, anche qualora, da un lato, tale normativa non risponda realmente all'intento di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico e, dall'altro, lo Stato si riservi il diritto di pubblicizzare il gioco pubblico*», in accoglimento dei presenti motivi di reclamo, riformare integralmente il decreto reclamato e, accertata e dichiarata l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, per l'effetto, rigettare la domanda inhibitoria;

- **in ogni caso**, rilevato il difetto di legittimazione sostanziale attiva della reclamata e comunque la inammissibilità, improcedibilità e infondatezza in fatto e in diritto delle domande spiegate in prime cure e, altresì, la nullità del decreto reclamato anche a prescindere dalle stesse, riformare integralmente il decreto reclamato stesso nel suo complesso o, in subordine, con riguardo al capo di condanna al pagamento di misure coercitive indirette a favore della ricorrente.

Con salvezza delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la reclamata

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte in narrativa e respinta ogni contraria richiesta,

1) in via principale, rigettare il reclamo avversario in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa;

2) in via subordinata, nel caso di accoglimento della tesi avversaria per la quale il contenzioso de quo sarebbe ascrivibile alla disciplina di cui all'art. 140 octies cod. cons. disporre, con conseguente devoluzione dell'astreinte allo Stato in luogo dell'associazione resistente, quantificare allora detta penale nella misura di Euro 5.000,00 in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.

3) In ogni caso, condannare la resistente a rifondere le spese di lite, e compensi per il presente giudizio, distraendole direttamente in favore degli Adv.ti [REDACTED] Corrado Mattarelli e [REDACTED] i quali si dichiarano antistatari».

Con il **decreto** sopra indicato, il Tribunale ha così statuito sul ricorso di Associazione Codici- Centro per i diritti del cittadino (di seguito anche soltanto “Associazione”) contro la SOCIETA' (di seguito anche soltanto la SOCIETA'.

I) **INIBISCE** a parte resistente la SOCIETA' con effetto immediato la prosecuzione delle condotte denunciate nel ricorso;

II) **ORDINA** a la SOCIETA' di adottare, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto, tutte le misure idonee a eliminare gli effetti dannosi delle condotte denunciate, misure che consistono, in particolare, nell'obbligo di esporre la comunicazione delle informazioni relative alle offerte di bonus in modo omogeneo e coerente con le altre condizioni contrattuali, senza alcuna differenziazione di collocazione, carattere e modalità iconografiche;

III) **CONDANNA** parte resistente la SOCIETA' a pagare la somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui al punto che precede, a partire dalla scadenza del termine di 30 giorni all'uopo assegnato;

IV) **CONDANNA** la SOCIETA' a rifondere le spese di lite sostenute dall'associazione

CODICI, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni non imponibili, € 7.122,00 per compensi professionali oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;

In particolare, **l'Associazione aveva proposto azione inibitoria collettiva** ai sensi dell'art. 840 sexiesdecies c.p.c. contro [la SOCIETA'] deducendo di essere un'associazione rappresentativa degli interessi di utenti e consumatori iscritta nell'elenco degli enti legittimati a promuovere le azioni inibitorie collettive istituite dal Ministero della giustizia. La ricorrente evidenziava che la resistente -quale società esercente l'attività di offerta di giochi e scommesse online- veicolava sui propri siti internet messaggi commerciali diretti a promuovere propri prodotti in violazione del divieto di pubblicizzazione del gioco d'azzardo sancito dall'articolo 9, comma 1, decreto legge numero 87 del 2018; tale disciplina era specificata dalle Linee guida adottate dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni con delibera numero 132 del 18 aprile 2019.

Secondo la ricorrente, la violazione di questo divieto si verificava attraverso la promozione di bonus gratuiti rivolti sia agli utenti che per la prima volta intendevano accedere all'attività di *gaming online* quali offerte di benvenuto, sia agli utenti già registrati sulla piattaforma. La ricorrente evidenziava che l'illegittimità di queste condotte trovava conferma -essendo identica la *ratio*- nella copiosa giurisprudenza che si era formata in relazione al divieto di pubblicizzazione delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica. In tesi della ricorrente, la condotta posta in essere dalla società resistente era illecita sotto il profilo delle modalità di comunicazione in quanto connotate da un'enfasi pubblicitaria contraria ai principi di contenenza e di trasparenza di cui alle linee guida l'Agcom: ciò in quanto, nella fattispecie, erano state utilizzate immagini ammalianti quali pianeti e navicelle spaziali, oltre a parole accattivanti che si traducevano in un vero e proprio ***invito*** ad accedere immediatamente al gioco.

Si costituiva in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

In primo luogo ed in via preliminare, [la SOCIETA'] evidenziava l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire dell'Associazione.

Secondariamente e nel merito, la società resistente rimarcava che:

- la propria attività era pienamente legittima,
- il riferimento alla giurisprudenza in tema di sigarette elettroniche era inconferente,
- le modalità di comunicazione delle offerte promozionali risultavano conformi al principio di trasparenza e al principio di continenza,
- l'inibitoria era inammissibile.

La società resistente, in subordine, chiedeva la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere rispetto al cosiddetto [REDACTED] già definitivamente rimosso dal sito.

Il Tribunale accoglieva il ricorso nei termini di cui al dispositivo sopra indicato.

L'*iter* motivazionale del Tribunale può essere così sintetizzato.

- Quanto all'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire dell'Associazione, il Tribunale la reputava infondata in quanto l'Associazione ricorrente risultava iscritta nell'elenco istituito presso il Ministero della giustizia e i suoi obiettivi statutari comprendevano la tutela degli interessi coinvolti nell'ambito dell'attività di impresa esercitata dalla resistente.
- Il Tribunale rimarcava che la finalità statutaria dell'Associazione risultava pertinente rispetto all'azione esercitata in questa sede dall'Associazione stessa.
- Nel merito, il Tribunale evidenziava che l'articolo 9 sopra citato sancisce il divieto di pubblicizzazione diretta e indiretta del gioco d'azzardo in qualsiasi modalità: la *ratio* è quella di contrastare la ludopatia ed i disturbi da gioco d'azzardo, nonché di rafforzare la tutela degli utenti giocatori (in particolare, le categorie vulnerabili come i minori e gli anziani). La delibera dell'Agcom sopra evidenziata aveva adottato Linee guida: l'articolo 5.5 escludeva esplicitamente dall'ambito del divieto le comunicazioni di carattere meramente informativo specificando che in tale categoria rientrano anche i bonus offerti ai giocatori.
- Il Tribunale accoglieva le censure mosse dalla ricorrente alle modalità di comunicazione delle condizioni per usufruire dei bonus da parte di [REDACTED] la SOCIETA' Il

Tribunale evidenziava, in specie, che queste offerte -di per sé lecite- dovevano essere effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e di continenza, senza enfattizzazione alcuna: in difetto di uno di questi due requisiti le comunicazioni non potevano essere considerate lecite. Il Tribunale riteneva che nella fattispecie fosse violato il principio di continenza in quanto *“emerge palesemente dagli screenshot prodotti in atti dall'associazione il peculiare aspetto visivo dei bonus i quali i) costituiscono il primo elemento che risalta all'occhio dell'utente nel momento in cui accede al sito e ii) vengono rappresentati attraverso l'utilizzo di immagini accattivanti e frasi suggestive. Del resto parte resistente non contesta questa circostanza ma deduce che le modalità di esposizione dei bonus sarebbero coerenti con il carattere aleatorio della scommessa e con il notevole valore dell'offerta”*. Secondo il Tribunale, tuttavia, *“tale affermazione risulta del tutto priva di fondamento logico ancor prima che giuridico perché all'evidenza non sussiste alcun legame tra la natura aleatoria del contratto di gioco e scommessa concluso da [REDACTED] la SOCIETA' con i propri clienti e l'elevato valore dei bonus da un lato e le modifiche grafiche di comunicazione della relativa offerta dall'altro”*. Il Tribunale concludeva che le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai bonus offerti da [REDACTED] la SOCIETA' sui propri siti erano considerarsi illecite per violazione del principio di continenza di cui al comma uno dell'articolo 9 decreto legge 87 del 2018 e dell'articolo 5.5 delle Linee guida: per tale motivo il Tribunale inibiva alla resistente con effetto immediato la prosecuzione delle censure adottate.

- Il Tribunale, altresì, accoglieva la richiesta dell'Associazione di adottare tutte le misure idonee ad eliminare gli effetti dannosi delle condotte poste in essere: così stabiliva l'obbligo di esporre la comunicazione delle informative relative ai bonus in modo omogeneo e coerente con le altre condizioni contrattuali senza alcuna differenziazione di collocazione carattere e modalità iconografiche (il Collegio reputava opportuno assegnare a parte resistente un termine finale di 30 giorni che decorreranno dalla comunicazione del decreto per adeguarsi a tale profilo). In accoglimento della domanda inibitoria il Tribunale condannava parte resistente al pagamento di una penalità in favore dell'Associazione di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine.

[la SOCIETA'] depositava tempestivo reclamo che affidava ai seguenti motivi.

Primo motivo

Secondo la reclamante, il Tribunale usurpava attribuzioni esclusive dell'Agcom o dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli laddove si è ritenuto violato il principio di continenza. La reclamante evidenziava che non ha senso inibire la pubblicazione di una offerta contrattuale con effetto immediato e contemporaneamente statuire la necessità di eliminare gli effetti dannosi delle condotte denunciate entro 30 giorni rendendo la collocazione dei bonus omogenea per caratteri e iconografia alle altre condizioni contrattuali. La reclamante evidenziava di avere **immediatamente ottemperato** all'ordine del decreto rimuovendo dal sito Internet le offerte di bonus.

Secondo motivo.

La reclamante lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Secondo la reclamante, il Tribunale aveva dettato regole che vanno oltre la disciplina del caso concreto.

Terzo motivo.

Secondo parte ricorrente, il Tribunale aveva argomentato di aver respinto l'istanza della Associazione ricorrente volta a disapplicare l'articolo 5.5 delle Linee guida. Ma, in concreto e nella sostanza, osservava la reclamante, il Tribunale aveva disapplicato dette Linee guida in quanto aveva imposto all'imprenditore di abolire la stessa possibilità dell'effettiva comunicazione informativa ai consumatori.

Quarto motivo.

Secondo [la SOCIETA'] il Tribunale senza interpellare l'Autority e senza disporre alcuna consulenza tecnica, aveva ritenuto che ricorresse nella fattispecie un'enfasi promozionale illecita: a giudizio della reclamante, difettava la prova dell'idoneità delle offerte contrattuali contestate a indurre la patologia di dipendenza dal gioco. La reclamante evidenziava che sui suoi siti -anche quelli che recavano gli annunci in contestazione- era indicato che il gioco è riservato ai maggiorenni e che può creare dipendenza patologica e che vi è -a caratteri cubitali- un link univocamente intitolato *probabilità di vincita*.

Quinto motivo.

Tale motivo si occupava della parte in cui il Tribunale aveva ritenuto accertata la violazione del principio di continenza: la reclamante evidenziava che non è vietata la pubblicità dei giochi pubblici ma che essa è consentita in quanto si tratti di un gioco sicuro e responsabile. Nella fattispecie, gli annunci contestati risultavano in linea con le raccomandazioni europee secondo cui il gioco d'azzardo non va eliminato ma va incentivato il gioco sicuro (raccomandazione della Commissione europea del 14 luglio 2014).

Sesto motivo.

La reclamante lamentava che la valutazione del Tribunale non era stata *tecnica* (ragione per cui instava affinché fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio) laddove aveva ritenuto violato il principio di continenza: a questo proposito alle pagine 18 e 19 del reclamo pubblicava gli screenshot relativi ai bonus contestati argomentando che -a suo giudizio- i bonus non erano affatto il primo elemento che risultava all'occhio dell'utente ma uno dei tanti.

Settimo motivo.

Secondo la reclamante era inesigibile quella parte del dispositivo della sentenza relativo alla adozione di tutte le misure idonee a eliminare gli effetti dannosi delle condotte denunciate in quanto le complesse operazioni volte a smantellare il sito andrebbero a paralizzare l'unico canale con il quale [la SOCIETA'] esercita la propria attività.

Ottavo motivo.

E' afferente alla asserita illegittimità della misura coercitiva indiretta: secondo [la SOCIETA'] la domanda avversaria avrebbe dovuto essere qualificata come azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori con conseguente applicazione del rito semplificato ed illegittima condanna al pagamento di una penalità.

La reclamante aveva concluso per la sospensione dell'esecutorietà del titolo impugnato e, nel merito, previa rimessione alla Corte di giustizia Ue sul seguente quesito interpretativo ai sensi dell'art. 267 TFUE: *“dica la Corte di Giustizia se gli articoli 43 CE e 49 CE (oggi 56 TFUE), anche alla luce dei parametri conati dalla giurisprudenza di C. Giust. 24 gennaio 2013, cause C-186/11 e C-209/11, Stanleybet International Ltd., ostino ad una normativa nazionale,*

quale quella prevista dall'art. 9, D.L. 87/2018, che vieta ogni forma di pubblicità dei giochi d'azzardo, in contrasto con la Raccomandazione della Commissione europea, anche qualora, da un lato, tale normativa non risponda realmente all'intento di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico e, dall'altro, lo Stato si riservi il diritto di pubblicizzare il gioco pubblico»; in accoglimento dei presenti motivi di reclamo, la reclamante chiede di riformare integralmente il decreto reclamato e, accertata e dichiarata l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, per l'effetto, rigettare la domanda inhibitoria;

- in ogni caso, rilevato il difetto di legittimazione sostanziale attiva della reclamata e comunque la inammissibilità, improcedibilità e infondatezza in fatto e in diritto delle domande spiegate in prime cure e, altresì, la nullità del decreto reclamato anche a prescindere dalle stesse, riformare integralmente il decreto reclamato stesso nel suo complesso o, in subordine, con riguardo al capo di condanna al pagamento di misure coercitive indirette a favore della ricorrente.

Con salvezza delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”.

Si costituiva l'Associazione reclamata chiedendo di rigettare il reclamo.

In particolare, la reclamata con riferimento al primo motivo di reclamo rappresentava che il Tribunale ha ordinato alla reclamante di rimuovere i messaggi commerciali indicati nel ricorso e più in generale ha assegnato un termine di 30 giorni per adeguare le proprie comunicazioni commerciali relative alle offerte di bonus secondo i criteri indicati nel provvedimento.

Con riguardo al secondo motivo di appello, la reclamata evidenziava che non vi è stato alcun discostarsi da parte del Tribunale dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Quanto al terzo motivo di appello, la reclamata rimarcava che il Tribunale ha semplicemente dato applicazione nel concreto dell'articolo 5 delle Linee guida.

Con riferimento al quarto motivo di reclamo afferente la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio o di acquisire pareri dall'authority, evidenziava la reclamata che in prime cure controparte non aveva mai chiesto che si espletasse una consulenza tecnica: per cui era da ritenere domanda nuova e come tale inammissibile nel presente procedimento.

Rispetto al quinto motivo di appello, secondo la reclamata non vi era alcuna mancanza di coordinamento della normativa nazionale con la normativa europea e non era consentito ritenere che la disciplina attuale miri a *diffondere* un gioco sicuro mentre in realtà la disciplina era proprio quella di ridurre e limitare il gioco. Secondo l'Associazione reclamata il richiamo alla Raccomandazione della Commissione europea del 14 luglio 2014 non era pertinente in quanto, in primo luogo, si trattava di un provvedimento non vincolante e privo di efficacia giuridica, quale è ogni *Raccomandazione*; in ogni caso, si trattava di un provvedimento che come tutti i provvedimenti di matrice europea a nazionale mirano a ridurre il gioco d'azzardo e non certo a diffonderlo.

Con riferimento al sesto motivo di appello, la reclamata evidenziava che le deduzioni avversarie erano manifestamente infondate ed, in particolare, la mancata erogazione di una sanzione da parte dell'Agcom non valeva a giustificare la condotta posta in essere dalla controparte, che non aveva mai contestato la veridicità degli screenshot allegati inerenti le dimensioni grafiche della pubblicità: in particolare, il bonus di benvenuto occupava oltre il 50% della pagina e, quindi, è di assoluta evidenza come era preminente rispetto alle restanti comunicazioni.

All'udienza camerale in data 9 gennaio 2025 le parti insistevano nelle conclusioni come rassegnate in atti. La Procura Generale, regolarmente notificata in data 9 gennaio 2025, non rassegnava conclusioni.

La Corte riservava la decisione.

Il reclamo **non è fondato** per le ragioni di seguito espresse.

Preliminarmente, si osserva che la domanda volta alla sospensione della efficacia esecutiva del decreto reclamato è assorbita dalla congiunta trattazione del merito del reclamo.

Ancora preliminarmente, osserva la Corte che è pacifico che la reclamante abbia ottemperato a quanto disposto nel decreto reclamato sub 1 ovvero: “I) **INIBISCE** a parte resistente la SOCIETA' con effetto immediato la prosecuzione delle condotte denunciate nel ricorso.”. Invero, parte reclamata (anche nel corso dell'udienza camerale) ha confermato quanto allegato dalla reclamante (cfr. pag. 4 reclamo) secondo cui la SOCIETA' ha immediatamente rimosso dal sito internet i bonus per cui è procedimento.

Quanto alla **richiesta istruttoria** volta ad ammettere consulenza tecnica di ufficio, osserva la Corte che la causa può essere decisa in base alla documentazione in atti: istanza, del resto, inammissibile in quanto chiesta per la prima volta in sede di reclamo.

Infine, l'**eccezione di difetto di legittimazione** in capo all'Associazione reclamata, che compare nelle conclusioni della reclamante, è del tutto generica e priva di argomentazioni nel corpo del reclamo.

Nel merito, i molteplici motivi di reclamo afferiscono, in primo luogo, alla lamentata non eseguibilità del provvedimento del Tribunale ed, secondariamente, alla ritenuta non continenza delle modalità di comunicazione dei bonus.

Quanto al primo profilo, si osserva che la reclamante ha inteso dolersi della non eseguibilità del decreto laddove ha disposto: “II) **ORDINA** a la SOCIETA' di adottare, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto, tutte le misure idonee a eliminare gli effetti dannosi delle condotte denunciate, misure che consistono, in particolare, nell'obbligo di esporre la comunicazione delle informazioni relative alle offerte di bonus in modo omogeneo e coerente con le altre condizioni contrattuali, senza alcuna differenziazione di collocazione, carattere e modalità iconografiche”. Inoltre, la reclamante ha lamentato che l'ordine avrebbe un effetto *erga omnes*.

La doglianza non coglie nel segno.

Osserva la Corte che con il decreto reclamato si è ordinata la cessazione della condotta afferente i descritti bonus alla sola la SOCIETA' con contestuale assegnazione di un termine per l'adeguamento dello stato di fatto al *decisum*. Pertanto entro il termine assegnato, da

un lato, la reclamante era tenuta a rimuovere, i messaggi commerciali specificamente censurati nel ricorso (e come già anticipato, la reclamante ha pienamente ottemperato), e, dall'altro lato, era tenuta ad adeguare le proprie comunicazioni commerciali relative alle offerte di *bonus* ai criteri indicati nello stesso provvedimento. Sotto tale ultimo profilo, parte reclamata ha dato atto (anche ribadendolo nel corso dell'udienza) che con la rimozione dal sito dei bonus la condotta illecita è definitivamente cessata: pertanto, si è data esecuzione piena al provvedimento del Tribunale, per nulla generico e perfettamente eseguibile.

Co riferimento al secondo profilo, la reclamante ha inteso dolersi della ritenuta **non continenza** delle modalità di comunicazione dei bonus. Più in dettaglio, il giudice di *prime cure* avrebbe errato nel ritenere non continenti e carichi di enfasi i messaggi promozionali inerenti i bonus: secondo [la SOCIETA'] non corrisponderebbe al reale stato dei fatti quanto statuito dal Tribunale secondo cui le promozioni *de qua* “*costituiscono il primo elemento che risalta all'occhio dell'utente*”.

Anche tale doglianza non coglie nel segno.

Osserva la Corte che non è condivisibile quanto sostenuto da [la SOCIETA'] secondo cui le promozioni afferenti i bonus controversi non “*costituiscono il primo elemento che risalta all'occhio dell'utente*” come motivato nel decreto impugnato. Né è condivisibile quanto dedotto da [la SOCIETA'] secondo cui gli *screenshot* allegati e depositati con il ricorso di primo grado sarebbero in realtà falsati nelle dimensioni.

Osserva la Corte, invero, che tale doglianza afferente la veridicità degli *screenshot* allegati e depositati con il ricorso non è mai stata contestata dalla odierna reclamante nel corso del giudizio di *prime cure*: di talché, la circostanza fattuale relativa alle dimensioni grafiche delle pubblicità avversarie è da ritenere pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c..

Nel merito, è evidente dall'esame delle immagini in questione che la sezione dedicata ai bonus di benvenuto occupava (essendo stata rimossa) oltre la metà della pagina web ed era in assoluta evidenza rispetto a tutti gli altri elementi del sito. Di talché, lungi dall'assumere mera valenza informativa (l'unica consentita dalle sopra citate Linee guida: V. art. 5, comma 5 prima parte secondo cui: “*Non rientrano nell'ambito di applicazione della*

norma le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale”) come argomenta [la SOCIETA'] la comunicazione del bonus offerto assume una inammissibile finalità di *incentivo* nei confronti del consumatore a giocare d'azzardo. Tanto più se si considera che i messaggi non si limitano ad enfatizzare elementi propri dell'offerta promozionale, ma riportano anche ulteriori incentivi e diciture del tutto ultronei, quali [REDACTED] [REDACTED] (l'uso del maiuscolo fa parte del bonus).

Da ultimo, osserva la Corte che è inconferente la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in quanto fondata sull'erroneo assunto che la disciplina europea mirerebbe prioritariamente alla *diffusione* del gioco d'azzardo mentre è diretta alla tutela del consumatore.

In conclusione, il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza della reclamante [la SOCIETA'] e sono liquidate (secondo il valore indeterminabile di media complessità) in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati [REDACTED] Corrado Mattarelli e [REDACTED] dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da [la SOCIETA'] nei confronti di **Associazione Codici – Centro per i diritti del cittadino** avverso il decreto n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicato in data 10 ottobre 2024 così provvede:

- I. **respinge** il reclamo e, per l'effetto, **conferma** il decreto impugnato;
- II. **condanna** [la SOCIETA'] a versare in favore di Associazione Codici – Centro per i diritti del cittadino le spese di lite che liquida in euro 8.470,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con

distrazione in favore degli [REDACTED] Corrado Mattarelli e
[REDACTED] dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio in data 9 gennaio 2025

Il Consigliere est.

Anna Ferrari

Il Presidente

Giuseppe Ondeì